



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Via Bologna, n. 8 – 66034 Lanciano - C.F. 81001380690

E-Mail: chis00900a@istruzione.it

PEC: chis00900a@pec.istruzione.it



Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567
www.iislanciano.it

Liceo Artistico "G. Palizzi"
Segret. 0872/49374 fax 0872/712219
www.iislanciano.it

Prot. n° 1699/C14

Lanciano, 28/03/2014

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E PRODOTTI VARI CON INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Patrizia Costantini, nata a Lanciano (CH) il 05.08.1962 e domiciliato con l'attuale incarico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano con sede in via Bologna n. 8 – 66034 Lanciano Cod. fisc. 8100138090

E

La SOGEDA s.r.l. partita IVA 0060700689 con sede a San Giovanni Teatino nella persona del Legale Rappresentante (di seguito denominata Società);

si conviene e si stipula

il seguente contratto per l'installazione, la gestione e la manutenzione di distributori automatici di cibi e bevande, con sede fissa all'interno dell'Istituto presso il Liceo Classico "V. Emanuele II" via Bologna n. 8 e il Liceo Artistico "G. Palizzi" via G. Ferraris n. 13.

Si intendono allegati al presente "CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE", tutti i documenti di gara, che firmati in ogni pagina dalla Società, sono a tutti gli effetti ritenuti parte integrante del presente contratto.

ART. 1

L'Istituto mette a disposizione della società apposito spazio sito al piano terra e al primo piano del Liceo Classico "V. Emanuele II" e al piano terra del Liceo Artistico G. Palizzi".

- a) Lo spazio è concesso in comodato d'uso per il solo uso di distribuzione interna, con divieto di mutamento di destinazione. E' vietata, pena l'immediata rescissione unilaterale del contratto, la cessione a terzi della gestione, anche saltuaria, dei distributori o qualsiasi forma di sub contratto totale o parziale del servizio. La messa a disposizione del predetto spazio non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

ART. 2

La Società si impegna ad erogare il servizio solo a favore degli studenti, del personale docente ed ATA e di coloro che abbiano titolo ad essere presenti nell'Istituto;

ART. 3

La Società si impegna ad effettuare a proprie spese tutti i lavori che si renderanno necessari per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di ristoro, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza (vedi *D.Lgs. 81/2008*).

Il tempo utile per i lavori di attivazione dei distributori, dovrà essere conclusa entro 20 giorni dalla stipula del contratto. Allo scopo farà fede la data del verbale di verifica.

Lo svolgimento dei lavori deve prevedere la sistemazione dei distributori e del relativo impianto elettrico a norma, secondo i parametri funzionali.

La **Società** consegnerà all'**Istituto** il **certificato della corretta fornitura e messa in opera dell'impianto elettrico**, nel rispetto del **D.M. 37/2008**, la mancanza di tale certificazione è ostativa alla messa in esercizio dei distributori automatici.

I distributori dovranno, **obbligatoriamente**, essere:

- di recente introduzione sul mercato (comunque non anteriore al 31 dicembre 2010);
- dotati di gettoniera predisposta con erogatore del resto per ogni ordine di moneta circolante e dotati altresì di apparecchiatura che consenta l'utilizzo di tessere magnetiche o similari;
- dotati di timer che consenta l'inibizione in alcune ore della giornata;
- essere posizionati, a cura e spese dell'aggiudicatario, su supporti atti ad agevolare le operazioni di pulizia giornaliera degli spazi sottostanti.

I distributori dovranno essere collocati negli spazi all'uopo destinati dall'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano (*breviter* IIS) individuati nelle sedi del Liceo Classico "V. Emanuele II" in via Bologna n.8 e del Liceo Artistico "G. Palizzi in via G. Ferraris n. 13 a Lanciano.

ART. 4

La **Società** si impegna a richiedere a propria cura e spesa tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente.

ART. 5

Tutte le spese di acquisto e/o affitto, per l'installazione e le riparazioni dei macchinari occorrenti all'esercizio dei distributori, restano a totale carico della **Società**, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

ART. 6

La **Società** si impegna a garantire, prima dell'inizio dell'attività, la copertura assicurativa della Responsabilità civile verso i terzi derivante dai rischi connessi all'espletamento del servizio, per un **massimale non inferiore ad € 1.000.000,00**. **Tale polizza dovrà essere vincolata a favore dell'Istituzione Scolastica mediante appendice di vincolo recante il testo seguente:** "La polizza sopra indicata è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano, in virtù del contratto di concessione stipulato in data 01 aprile 2014. *Pertanto, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:*

- a) *a riconoscere detto vincolo come l'unico da essa dichiarato e da essa riconosciuto;*
- b) *a notificare tempestivamente all'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano, a mezzo lettera raccomandata o PEC, l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e l'eventuale mancato pagamento del premio;*
- c) *a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano ed a notificare all'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione».*

In polizza non potranno essere presenti franchigie, scoperti o limitazioni di copertura. Il concessionario dovrà consegnare, prima della stipula del contratto, copia della polizza stessa unitamente alla relativa appendice di vincolo; obbligatorio fornire copia della quietanza di pagamento della polizza almeno annuale insieme al versamento del contributo.

Inoltre la Società dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia fideiussoria in conformità all'art.113 del D.lgs. 163/2006, nella misura del 10% dell'importo contrattuale

(pari al canone da versare) e dovrà essere costituita in uno dei modi previsti dal citato articolo. La cauzione sarà svincolata successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 7

La **Società** si impegna a tenere i distributori in ottimo stato igienico - sanitario e a collocare nelle immediate vicinanze dei distributori e per un raggio di 15 metri, idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di capacità minima di 100 litri cadauno, gestiti direttamente, nel numero minimo di 1(uno) per ogni distributore.

Prevedere a proprie spese:

– al “processo di sanificazione” ogni volta che sia necessario, con cadenza minima una ogni settimana;

– a fornire idonei buste di raccolta dei rifiuti in numero sufficiente alla raccolta, minimo 6 buste a settimana per ogni distributore;

– i contenitori dovranno essere separati per i seguenti tipi di raccolta:

- a) indifferenziata,
- b) vetro e plastica
- c) alluminio e/o ferro

ART. 8

La **Società** si impegna a somministrare alimenti di qualità, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle leggi vigenti e da quelle che verranno legiferate.

Con il presente contratto accetta che i controlli siano effettuati dall’IIS che avrà facoltà di disporre, a proprie spese e con ogni mezzo, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti posti in vendita al fine di verificare la rispondenza degli stessi alle caratteristiche dichiarate nell’offerta e previste per legge.

In caso di contestazione sulla qualità della merce varrà, insindacabilmente, il giudizio dei laboratori delle ASL competenti; i prodotti risultati non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti con conseguente rimborso delle spese sostenute per il controllo effettuato e il risarcimento degli eventuali danni arrecati agli utenti o all’Amministrazione stessa.

ART. 9

La **Società** è obbligata ad esporre *i prezzi vigenti nel periodo*, come da allegato al presente contratto e il concessionario ha l’obbligo di somministrare i prodotti oggetto dell’offerta (quelli di cui all’Allegato n.1 e quelli eventualmente ulteriori); ha inoltre la facoltà di proporre la somministrazione di altri prodotti che ritenga opportuno porre in vendita, indicandone il prezzo e le caratteristiche. La proposta sarà accolta o respinta dal Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio. Le operazioni di rifornimento dei distributori, effettuate con la frequenza dichiarata nella documentazione tecnica (*“impegno ad erogare i prodotti di cui all’elenco Allegato n.1 nel rispetto minimo delle caratteristiche richieste”*) saranno effettuate in orario di ufficio e in modo tale da garantire nelle 24 ore il reintegro dei prodotti esauriti. Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tempestivi.

- di provvedere all’approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici in rapporto all’entità di consumo, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all’interno degli stessi;
- di sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla installazione e rimozione degli apparecchi di distribuzione, ancorché a seguito di modifica delle sedi in cui si svolgono i servizi;
- di verificare la data di scadenza dei prodotti forniti;
- di compiere tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;

- di sostenere tutti gli oneri relativi alle riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni ai mobili e agli immobili causati dalla installazione e dal funzionamento dei predetti distributori.
- di trasmettere all'IIS copia del manuale di corretta prassi igienica del concessionario secondo il sistema HACCP e la normativa comunitaria e nazionale vigente.
- di costituire apposita polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi derivante dai rischi connessi all'esecuzione del Contratto.

ART. 10

La **Società** si impegna a somministrare i prodotti rispettando le specifiche di quantità e di qualità, dichiarate nell'offerta di aggiudicazione;

ART. 11

L'**Istituto** non assume alcuna responsabilità per eventuali atti vandalici e danni fortuiti, colposi o dolosi arrecati da ignoti ai macchinari, ovvero per danni ai fruitori del servizio riconducibili a responsabilità della **Società** nella gestione della sua attività;

ART. 12

L'**Istituto** è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di furti, incendi e qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto il periodo della validità della presente **Contratto**;

ART. 13

L'**Istituto** non risponde dell'insolvenza degli utenti del servizio, né di perdite finanziarie ed economiche della **Società**, né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte della **Società** concessionaria;

ART. 14

La **Società** si impegna a rispettare quanto dichiarato nell'offerta presentata, che qui si intende allegata, in merito alle risorse umane per la gestione del servizio.

Il concessionario comunicherà per iscritto all'IIS il numero e le generalità del personale impiegato, impegnandosi inoltre a:

- 1) Fornire il personale impiegato nel servizio di cui alla concessione di tesserino di riconoscimento contenenti nome e foto dell'addetto e le generalità dell'azienda;
- 2) Verificare che il personale provveda costantemente alla pulizia dei distributori e degli spazi antistanti alla loro ubicazione, e alla messa a disposizione nelle immediate vicinanze degli stessi, di adeguati contenitori per i rifiuti.
- 3) Sgomberare i locali entro 5 giorni dalla conclusione del servizio.
- 4) Rispettare tutte le disposizioni normative e retributive in materia di C.C.N.L. con particolare riferimento agli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali;
- 5) Rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 15

La **Società** si impegna a prendere visione dei seguenti documenti dell'**Istituto** e a tenerne conto nell'elaborare i propri documenti:

- a) Regolamento dell'Istituto;
- b) *Documento di Valutazione dei Rischi* e suoi aggiornamenti (**D.V.R.**);
- c) Piano di Evacuazione, attualmente in essere;
- d) *Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze* (**D.U.V.R.I.**);

ART. 16

L'**Istituto** non assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche delle attuali condizioni nel tempo della durata del contratto, a seguito di riduzione del numero di alunni o di trasferimento della scuola in altra sede o di accorpamento con altre strutture, tali da non poter garantire alla **Società** il numero di utenti del servizio o la stessa effettuazione del servizio;

ART. 18

La **Società** si impegna a riconoscere all'**Istituto** i seguenti benefici per l'erogazione del servizio alle due scuole – Liceo Classico e Liceo Artistico corrispondendo annualmente:

- a) € 700,00 (settecento/00) a titolo di rimborso spese per l'ordinaria manutenzione degli stessi (energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento, raccolta rifiuti) non soggetto a modifica;
- b) € 5.000,00 (cinquemila/00) quale canone annuale per l'occupazione degli spazi scolastici.

Il concessionario dovrà versare il canone annuo anticipatamente una volta all'anno, mediante accreditamento sul c/c dell'IIS presso la Banca Tercas agenzia di Lanciano – IBAN ITW0606077750CC0750052001, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio del servizio a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Il canone annuo rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del Contratto, è dovrà essere versato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Nel caso di ritardato pagamento del canone, l'IIS applicherà gli interessi di mora.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del concessionario. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo al concessionario quanto segue:

- di considerare inclusi nell'importo del canone offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi, con le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nei Documenti di gara;
- di garantire la qualità e le continuità nell'erogazione dei servizi previsti dai documenti contrattuali;

ART. 19

Il presente contratto ha durata di tre anni, a partire dalla data della stipula dello stesso, ovvero dal 01 aprile 2014, e alla scadenza il contratto è integralmente risolto e non potrà essere rinnovato automaticamente

ART. 20

Alla scadenza del presente contratto lo spazio, concesso in comodato d'uso, dovrà essere restituito all'**Istituto**, libero dai macchinari e nello stesso stato della consegna; i macchinari dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore entro i termini intimati dall'**Istituto**; nel caso che la data non venga rispettata, L'**Istituto** provvederà al posto della **Società** a suo carico e responsabilità;

ART. 21

La **Società** si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nella contratto, nonché gli obblighi della gara e le proposte presentate nell'offerta di aggiudicazione che qui si intendono allegate.

La **Società** è consapevole che eventuali inadempienze comunque accertate risultano causa di revoca immediata del contratto, con conseguente chiusura del posto di ristoro a mezzi di distribuzione automatica, senza comportare l'esborso di indennizzi di alcun genere da parte dell'**Istituto**.

ART. 22

La **Società** si impegna a rispettare e farsi carico, per questo **Contratto**, di quanto è previsto nel *D.Lgs. 81/2008*, tra l'altro:

- fornire e far esporre ai propri impiegati, a norma *dell'art. 26 comma 8*, l'apposito **cartellino identificativo** corredato da fotografia ecc. (vedi specifica descrizione *dell'art. 20 comma 3 e 59, di legge*);
- cooperare e coordinarsi con l'**Istituto** per il **DUVRI**;
- è allegato al presente **Contratto**:

a) verbale della consegna dell'area dove dovranno essere installati i distributori automatici,

b) verbale dell'avvenuto collaudo dei "DISTRIBUTORI AUTOMATICI";

ART. 23

L'**Istituto** si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente **Contratto** in qualunque momento, con semplice preavviso di 30 giorni, per comprovati motivi, quali:

- gravi inadempienze della **Società** e/o del gestore in ordine ai propri obblighi;
- non rispetto dei **prezzi concordati**;
- esposizione e vendita di prodotti non riportati nell' *Allegato 1*

Il presente contratto, redatto in triplice copia, è costituito da n° 6 pagine numerate e controfirmate e da n° 23 articoli specificatamente approvati.

Letto, approvato e sottoscritto

Lanciano

**Il Legale Rappresentante della
F/to SOGEDA s.r.l.**

.....

**Il Dirigente Scolastico
F/to Dott.ssa Costantini M. Patrizia**

.....